

La normativa emanata dal MiPA - Pesca e Acquacoltura

Decreto Ministeriale 1 aprile 1998

Oggetto:

Modificazione al decreto ministeriale 19 giugno 1992 recante norme di attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di pesca-turismo.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 165;

Visto in particolare l'art. 27-bis della suddetta legge concernente le iniziative di pesca-turismo;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, attuativo dell'art. 27-bis della legge n. 41/1982, con particolare riferimento all'art. 4 primo comma, nella parte in cui esclude tutti i sistemi a traino ed a circuizione dall'impiego nell'attività di pesca-turismo;

Visto l'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 sulla disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Ravvisata l'opportunità di consentire l'esercizio della pesca-turismo anche ai titolari di unità munite di licenza riportante esclusivamente sistemi a traino, a circuizione oppure ad entrambi tali sistemi;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 25 luglio 1998, hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta

Art. 1

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 19 giugno 1992, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-bis:

"Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti esclusivamente sistemi a traino, a circuizione, oppure entrambi i sistemi, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte dell'ufficio di iscrizione della nave interessata".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° aprile 1998

Il ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1998

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 164
